

N. 00339/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00156/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 156 del 2014, proposto da:
Agnese Froner, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Degaudenz e Romina Targa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Degaudenz in Trento, via della Prepositura, n. 32

contro

Comunita' Alta Valsugana e Bersntol, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Carta e con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, via Calepina, n. 50

nei confronti di

Paolo Pederagnana, non costituito in giudizio

per l'annullamento

- della determinazione della Comunità Alta Valsugana e Bersntol n. 488, del 6.3.2014, di revoca parziale dell'intervento economico per il periodo 1 settembre 2009 - 31 agosto 2010 "assegno di cura di cui all'art. 8 L.P. 6/98";

- di ogni atto presupposto o consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunita' Alta Valsugana e Bersntol;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2014 il cons. Alma Chietini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In data 28 gennaio 2000 la sig.ra Agnese Froner ha presentato presso il Comprensorio Alta Valsugana la domanda per beneficiare, ai sensi dell'art. 8 della l.p. 28.5.1998, n. 6, dell'assegno di cura per assistere a domicilio la sorella Rina Froner, non autosufficiente. La pratica è stata istruita dal funzionario Paolo Pederghana, allora in servizio presso l'ente; la domanda è stata accolta con la concessione del sussidio economico che, in seguito, è stato rinnovato annualmente.

2. Con determinazione della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (Ente nel frattempo succeduto al Comprensorio Alta Valsugana) n. 488, del 6 marzo 2014, è stato parzialmente revocato l'intervento economico concesso alla ricorrente per il periodo 1.9.2009 - 31.8.2010 (pari a euro giornalieri 36,15, anziché 6,26, per un totale di euro 10.909,85), sul rilievo che l'indicatore della dichiarazione ICEF relativa all'anno 2008 superava il parametro previsto dalle disposizioni provinciali per la concessione del sussidio nella quantità in concreto erogata.

3. Con il presente ricorso la sig.ra Froner ha impugnato tale determinazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

I - violazione dell'articolo 10, comma 2, allegato C, della deliberazione della Giunta provinciale n. 1623 del 20.6.2008; decadenza dell'Ente dalla possibilità di riaccertare le condizioni economiche del nucleo familiare a distanza di tempo; illegittimità del provvedimento di revoca; motivazione insufficiente ed erronea;

II - eccesso di potere per violazione del principio di affidamento a tutela del soggetto inciso dalla revoca del beneficio; motivazione insufficiente;

III - eccesso di potere per arbitrarietà e ingiustizia manifesta.

4. Con ordinanza pubblicata il 30 maggio 2014, n. 49, in accoglimento della formulata domanda cautelare, questo Tribunale ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'impugnata determinazione n. 488, del 6.3.2014.

5. Alla pubblica udienza del 25 settembre 2014, il ricorso è stato chiamato e quindi trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso in esame, al pari di altri analoghi vertenti nella medesima materia e recentemente decisi da questo Tribunale (cfr., sentenze dell'anno 2014 nn. 265, 271, 285, 315, 316, 317, 327 e 328), si appalesa infondato.

2. Preliminarmente, il Collegio ritiene utile dare sintetico conto dei presupposti giuridici e fattuali da cui origina la presente vicenda.

2a. La l.p. 28 maggio 1998, n. 6 (poi sostituita dalla l.p. 24 luglio 2012, n. 15), all'art. 8 prevede interventi economici (da un minimo di euro 5,16 ad un massimo di euro 36,15 al giorno) per favorire l'assistenza e la cura a domicilio di persone non autosufficienti, così valorizzando le risorse familiari. Il sussidio economico (c.d. "assegno di cura") viene gradualmente erogato, mensilmente, alla persona, entro il quarto grado di parentela, che si assume la responsabilità dell'assistenza, al ricorrere di due requisiti:

- da un lato, il bisogno di assistenza della persona non autosufficiente per compiere gli atti quotidiani della vita, la cui condizione deve, altresì, essere compatibile con l'assistenza domiciliare;
- dall'altro, la condizione economica del nucleo familiare di riferimento, che non deve superare le soglie stabilite periodicamente con deliberazione della Giunta provinciale di Trento.

2b. A tale riguardo, vale specificare che la condizione economica del nucleo familiare viene apprezzata con riferimento all'anno precedente a quello di presentazione della domanda e, quindi, di erogazione del contributo; sulla base del riscontro del modello ICEF (indicatore della condizione economica familiare) il quale prevede, per tutti i componenti il nucleo familiare, la valutazione e la ponderazione dei redditi, del patrimonio mobiliare e di percentuali quello immobiliare nonché la sottrazione di elementi deducibili e di franchigie. Da tale calcolo deriva il reddito e il patrimonio complessivo di riferimento che, con una formula matematica, viene trasformato in indicatore della condizione economica.

Detto sistema è stato introdotto dall'art. 6 della l.p. 1.2.1993, n. 3, la quale stabilisce che quando la legge provinciale subordina l'effettuazione di erogazioni o concessioni alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata facendo riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio e mediante l'impiego, anche con criteri di gradualità, di modelli che combinino gli elementi di reddito e patrimoniali.

3. Nell'autunno 2011 la responsabile del Servizio ragioneria della Comunità Alta Valsugana e Bersntol si è accorta di errori nelle erogazioni degli assegni di cura, ed ha quindi segnalato le irregolarità emerse al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trento.

Le conseguenti indagini di rito hanno portato al riscontro di un elevato numero di irregolarità nelle pratiche istruite dal funzionario sig. Pederghana. In particolare, è risultato che erano stati e che venivano erogati benefici non dovuti, anche a causa di artifici e raggiri documentali da parte del predetto dipendente, che avevano indotto in errore l'Amministrazione.

Preso atto di tali risultanze investigative, che hanno costituito la mera *occasio* per l'avvio del procedimento di verifica dal quale è originata anche questa causa, la Comunità ha nominato una commissione d'indagine interna per effettuare ulteriori controlli amministrativi. La Giunta dell'Ente, con deliberazione n. 153 del 2012, ha adottato un atto di indirizzo per le procedure di revisione interna, che si sono risolte nel controllo puntuale di tutte le erogazioni concesse nel periodo 2006 - 2011 e con specifico riferimento alla verifica dell'effettiva spettanza dei sussidi economici.

4. Tornando ora alla vicenda di causa, occorre preliminarmente dichiarare inutilizzabili processualmente la memoria e quella di replica depositate da parte ricorrente rispettivamente in data

11 e 21 luglio 2014, in quanto versate in atti tardivamente in violazione dei termini sanciti dall'art. 73, comma 1, c.p.a.

5a. In punto di fatto, si osserva che in data 19 giugno 2013 l'Amministrazione ha chiesto alla sig.ra Froner - che ha beneficiato dell'assegno di cura per la sorella sin dall'anno 2000 - di produrre la dichiarazione ICEF relativa all'anno 2008 riferita a tutti i componenti il nucleo familiare, al fine di verificare il possesso del requisito di ordine economico per *“determinare l'esatta misura del sussidio erogato per il periodo 1.9.2009 e 31.8.2010”*.

5b. L'interessata ha presentato la documentazione richiesta, predisposta tramite il CAF ACLI, in data 3.9.2013.

5c. Dall'esame di quella dichiarazione ICEF è stata verificata la non spettanza del beneficio concesso nella misura in concreto erogata (con determinazioni n. 1522/2009, 351/2010 e 88/2010) per il periodo suddetto. Difatti, l'indicatore della condizione economica familiare della sig.ra Froner - a fronte di un parametro pari a 0,164 per accedere al beneficio nella misura massima - è risultato pari a 0,2674 (cfr., doc. n. 2 in atti dell'Amministrazione): ciò significa che la sua situazione reddituale e patrimoniale complessiva le consentiva di ottenere un sussidio giornaliero pari a euro 6,26, anziché ai percepiti euro 36,15.

5e. Conseguentemente, la responsabile del Servizio socio-assistenziale ha provveduto a calcolare la differenza tra il pagato e il dovuto, pari a euro 10.909,85. Di seguito, con determinazione n. 488, del 6 marzo 2014, comunicata con nota raccomandata a.r. prot. n. 5868-22.10 dell'11 marzo 2014, ha *“revocato”* parzialmente la concessione del sussidio per l'anzidetto periodo e, contestualmente, chiesto la restituzione dell'importo indebitamente versato.

La domanda restitutoria comprende esclusivamente la somma erogata in linea capitale, senza estensione ai frutti civili.

6. Quest'ultimo è il provvedimento impugnato con il presente ricorso.

Tanto premesso, ed evidenziato che parte ricorrente non contesta né il carattere indebito, in ragione della situazione economica del proprio nucleo familiare, di parte del beneficio economico in precedenza ricevuto, né l'entità dell'importo oggetto dell'intimata restituzione, il Collegio può ora passare all'esame del merito del ricorso che, come detto, è privo di fondamento.

7a. Tuttavia, prima di esaminare nel dettaglio i motivi dedotti, il Collegio deve osservare che - se pur espressamente qualificato come *“revoca”* - il provvedimento impugnato va, più correttamente, riqualificato con un atto di *“annullamento”* in autotutela.

La revoca, in termini generali, è l'atto di secondo grado che consente di far cessare, pro futuro, gli effetti di un provvedimento amministrativo (legittimo) avente efficacia prolungata nel tempo, a cagione di una rinnovata valutazione degli interessi implicati nell'atto, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, allo scopo di assicurare la permanente rispondenza dell'assetto provvedimentale all'interesse pubblico (cfr., art. 21 quinquies, l. 7.8.1990, n. 241).

7b. Diversamente, gli atti che siano *ab initio* viziati di illegittimità, sono annullabili, con effetti *ex tunc*, non solo dal giudice amministrativo ma anche, in sede di autotutela, dalla stessa Amministrazione pubblica.

La garanzia dell'affidamento del privato che confida, quandanche senza colpa, nella stabilità dell'atto illegittimo, si risolve nel dovere di motivazione che ricade sull'Amministrazione procedente. L'esercizio del potere di annullamento in autotutela non è soggetto a termini, salvo che non sia decorso un periodo di tempo macroscopicamente eccessivo tale da ingenerare l'affidamento dei consociati (non già nell'inesistente legittimità del provvedimento, quanto piuttosto) nell'avvenuta convalescenza dell'atto.

La codificazione del generale potere di annullamento d'ufficio risale alla novella legislativa che, nel 2005, ha inserito nella l. 7.8.1990, n. 241, gli artt. 21 octies e 21 nonies. La disciplina positiva prevede dunque che, ove ricorrano i classici vizi dell'atto amministrativo, l'Organo che ha emanato l'atto illegittimo ha sempre il potere di procedere, d'ufficio, all'annullamento dello stesso; il provvedimento di secondo grado deve essere sostenuto da ragioni di pubblico interesse e l'Amministrazione deve agire entro un termine, elastico ma ragionevole, e tenere in considerazione gli interessi tanto dei destinatari quanto degli eventuali controinteressati.

7c. Se la successiva giurisprudenza amministrativa ha precisato, in linea generale, che la mera volontà di ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa non può, essa sola, fondare un provvedimento di secondo grado (cfr., C.d.S., sez. IV, 15.2.2013, n. 915), tuttavia, la stessa giurisprudenza, graniticamente, riconosce che il fine di ridurre o recuperare indebite elargizioni di denaro pubblico fonda, *ex se*, l'annullamento di un provvedimento viziato. Si veda, da ultimo, C.d.S., sez. III, 9.6.2014, n. 2903, che ha affermato che il recupero di somme non spettanti è atto dovuto poiché *“l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede specifica motivazione, in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il privato”* (cfr. anche C.d.S., sez. VI, 9.6.2014, n. 2934; sez. VI, 10.5.2013, n. 2539; sez. V, 15.11.2012, n. 5772; sez. VI, 14.7.2011, n. 4284; sez. IV, 4.2.2008, n. 293; sez. VI, 27.11.2002, n. 6500; Cons. Giust. Amm. Sic., 20.1.2014, n. 15).

8a. Orbene, con il primo mezzo introdotto si denuncia la violazione del comma 2 dell'articolo 10 dell'allegato C alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1623 del 20.6.2008, recante disposizioni per l'erogazione dell'assegno di cura.

Il comma citato prevede il potere dell'Amministrazione di procedere al riaccertamento delle condizioni economiche del beneficiario, che danno diritto all'ammissione al contributo, entro il 31 agosto di ciascun anno. Ad avviso della ricorrente tale data costituirebbe un termine di decadenza del potere dell'Amministrazione di accertamento, termine che, nel caso di specie, sarebbe ampiamente decorso.

8b. La doglianza è infondata.

La disposizione invocata, parte di un articolo rubricato *“verifica permanenza requisiti”*, disciplina il procedimento semplificato per provvedere - d'ufficio - alla verifica del diritto al solo *“mantenimento”*, anno per anno, della concessione dell'assegno di cura a favore dello stesso beneficiario: difatti, il comma 2 stabilisce le modalità di verifica della condizione economica mentre il comma 3 disciplina l'accertamento delle permanenze delle condizioni di non autosufficienza.

La regolamentazione in esame, infatti, non impone al soggetto che si assume la responsabilità dell'assistenza la presentazione, ogni anno, di una nuova domanda di sussidio: all'opposto, per un verso esige che sia l'Amministrazione a verificare, per l'appunto, la permanenza dei requisiti e, per altro ma correlato verso, richiede all'interessato di comunicare ogni variazione o il venir meno dei

requisiti che hanno dato titolo alla concessione del sussidio economico (art. 9, comma 8, della citata deliberazione provinciale 1623/2008).

8c. Difatti, in sede di presentazione della prima domanda per la concessione del sussidio la sig.ra Froner si era impegnata, testualmente, sottoscrivendo di suo pugno la domanda medesima, sia a *“rendere su richiesta di codesto Ente gestore, la dichiarazione prevista per la valutazione economica del nucleo familiare di riferimento”*, sia a *“comunicare ogni variazione relativa ai requisiti che danno titolo al sussidio economico”* (cfr. pagg. 2 e 3 del doc. 2 prodotto da parte ricorrente).

A questo proposito, si deve rilevare che l'impegno assunto dal privato a *“dire il vero”* e a produrre i documenti di suo interesse costituisce l'architrave che regge la costruzione giuridica degli istituti di semplificazione e di autodichiarazione: da ciò il dovere, non solo per l'Amministrazione, ma anche per il cittadino di rispettare tale patto di reciproca e leale collaborazione (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 7.2.2011, n. 1099).

Per altro vero, si osserva che la normativa regolamentare di riferimento - nello specifico l'art. 8, comma 1, lett. g), e l'art. 9, comma 8, dell'allegato 1 alla deliberazione provinciale n. 1623 del 2008 - impone al beneficiario di comunicare all'Ente erogatore ogni variazione dei requisiti che danno titolo non solo all'ottenimento ma anche al mantenimento nel tempo del sussidio economico.

La disposizione fa applicazione del principio - bilaterale - di leale collaborazione tra Amministrazione e cittadino, chiamato *“lealmente a fornire ... nel corso del procedimento, il proprio corretto apporto collaborativo”*, oltretutto indispensabile per il comune principio di riferibilità e di vicinanza del mezzo probatorio (cfr., in termini, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 22.11.2013, n. 2314; C.d.S., sez. VI, 13.5.2011, n. 2931).

8d. Pertanto, al termine contenuto nelle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 in esame non può essere attribuito alcuna natura perentoria, o decadenziale, rispetto al potere di riverificare sia la veridicità delle dichiarazioni rese in precedenza dai soggetti che hanno chiesto ed ottenuto le provvidenze in esame, sia l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste ex lege per l'assegnazione ed il mantenimento del sussidio.

8e. Le predette disposizioni non contemplano neppure l'esercizio dell'attività recuperatoria da parte dell'Amministrazione, rispetto alla quale, dunque, alcun termine è indicato.

Più precisamente, l'attività di controllo posta in essere dalla Comunità di Valle, che ha condotto all'adozione del provvedimento impugnato in questa sede, trova il suo fondamento giuridico, oltre che nei principi di buona amministrazione desumibili direttamente dall'art. 97 Cost., nei già menzionati artt. 21 octies e 21 nonies della l. n. 241 del 1990 e nell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, quindi nel potere/dovere di controllo che ogni ente deve garantire sui propri atti, ancorché già emanati, per assicurare la coerenza dell'attività amministrativa con le finalità di interesse pubblico che sempre devono guidarla.

9a. Su quest'ultimo profilo, si deve anche ricordare che la normativa in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 - applicabile alla dichiarazione ICEF in quanto *“dichiarazione sostitutiva di certificazione”* relativa alla *“situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”* (art. 46, comma 1, lett. o) - prevede la decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75).

L'interpretazione della giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che, *“la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni”*, prescindendo in ogni caso *“dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante”*. Ad avviso del Consiglio di Stato - e del Collegio che, condividendola, la fa propria - la *ratio* della disciplina in esame è volta a semplificare l'azione amministrativa facendo leva sul principio di auto-responsabilità del dichiarante, per cui *“il corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto auto-dichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l'auto-dichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante”* (cfr., C.d.S., sez. VI, 20.12.2013, n. 6145; sez. V, 27.4.2012, n. 2447).

9b. Il primo mezzo deve, pertanto, essere disatteso.

10a. Con il secondo motivo la deducente lamenta violazione del principio dell'affidamento e mancato bilanciamento dei contrapposti interessi (posto che il sussidio mensile è stato effettivamente utilizzato per la cura della sorella), nonché il superamento del termine ragionevole per disporre un annullamento d'ufficio a fronte di legittime aspettative consolidate con il decorso del tempo.

10b. Il mezzo è infondato.

Il provvedimento impugnato consiste in un annullamento legittimamente disposto, ai sensi dell'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, dall'Ente che aveva adottato la determinazione parzialmente illegittima sulla base della quale, nel periodo settembre 2000 - agosto 2010, era stato concesso ed erogato l'assegno di cura in misura superiore a quella spettante in base al requisito reddituale tassativamente imposto dalla legge provinciale.

Difatti, come già anticipato, è principio giurisprudenziale da tempo consolidato che la ripetizione di somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica amministrazione ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse a cui sono istituzionalmente destinate quelle somme.

Tale doverosità esclude, pertanto, che l'Amministrazione sia tenuta a fornire una specifica motivazione, oltre all'ovvia indicazione delle ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quel sussidio. In altri termini, poiché l'atto di annullamento in autotutela non ha natura provvedimentale - perché non emanato nell'esercizio di attività discrezionale (cfr., C.d.S., sez. IV, 20.9.2012) - non è per esso richiesta alcuna comparazione tra gli interessi pubblici e quelli del privato coinvolti, se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore.

Ne consegue che la buona fede del percipiente ed il suo affidamento nella stabilità dell'erogazione non costituiscono alcun ostacolo all'esercizio della facoltà di recupero in capo al creditore, neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dalla corresponsione. Né può ostare alla ripetizione l'avvenuta destinazione delle somme erogate alla soddisfazione delle esigenze di vita dell'interessato e dei suoi familiari. Tali fattori comportano unicamente l'obbligo dell'Amministrazione di procedere al recupero con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze del debitore (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. III, 3.2.2014, n. 470; sez. III, 12.9.2013, n. 4513; sez. III, 4.9.2013, n. 4429; sez. VI, 17.6.2009, n. 3950).

10c. Ne discende che il provvedimento in esame è legittimo, perché recupera indebite erogazioni che risalgono agli anni recenti 2009 - 2010, perché nella motivazione ha indicato quale presupposto il difetto del requisito economico in capo al nucleo familiare di riferimento, perché non ha richiesto né il pagamento di interessi né di sanzioni; inoltre, la Comunità di Valle, con la nota dell'11 marzo 2014, ha dichiarato la disponibilità a concedere la rateizzazione del debito.

10d. Anche il secondo mezzo deve essere, pertanto, respinto.

11a. Con il terzo motivo di ricorso la deducente denuncia il fatto che la vicenda trarrebbe origine non da un errore dell'Amministrazione ma da un comportamento doloso attribuibile *“chirurgicamente”* ad un soggetto individuato. Per cui le conseguenze dell'operato dell'Amministrazione dovrebbero essere imputate a quel preciso centro di responsabilità e non *“assorbite da chi non versa nemmeno in ipotesi di colpa”*. Con lo stesso mezzo la ricorrente lamenta anche una possibile locupletazione di poste restitutorie *“al limite dell'arricchimento senza causa”* a favore della Comunità di Valle.

11b. Anche questo argomentare è destituito di fondamento giuridico.

Anzitutto, occorre specificare che è del tutto irrilevante che la vicenda che ha interessato la ricorrente non si presenti come un episodio isolato ma si iscriva in una serie di condotte di (sino ad oggi ipotizzata) truffa ai danni della Pubblica amministrazione commessa dal funzionario istruttore della pratica.

Infatti, a nulla rileva la ripetutamente evocata sussistenza di eventuali comportamenti dolosi da parte del nominato funzionario pubblico, poiché è indubbio - come già visto - che la ricorrente ha percepito un contributo economico che non le era dovuto nella misura ricevuta.

12a. Al riguardo, il Collegio non può non osservare che è priva di pregio l'ulteriore deduzione difensiva esposta (tardivamente) con la memoria depositata in data 21 luglio 2014, la quale - alla luce delle già menzionate precedenti pronunce del Tribunale su questioni analoghe - sostiene che la ricorrente non avrebbe alcuna responsabilità dell'errata dichiarazione ICEF, in quanto *“si fidava ... del funzionario infedele”*, solo al quale sarebbe imputabile l'errore, per cui *“riportare alla responsabilità del singolo la errata dichiarazione”* costituirebbe *“una sorta di probatio diabolica”*.

12b. È bene ri-puntualizzare, sul punto, che questo Tribunale amministrativo non ha richiesto né potrebbe pretendere da parte ricorrente alcuna prova sulle responsabilità nella vicenda di causa.

Nondimeno, è oggettivamente provato che la deducente ha conseguito un beneficio economico in misura maggiore di quanto le spettava in base ai parametri legali.

Ne consegue che il fondamento della ripetizione dell'indebito consiste nell'assenza di un rapporto giuridico tra le parti e il diritto in capo alla Comunità di Valle di chiedere il ritorno di parte della prestazione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., trova la sua giustificazione nell'inesistenza della causa dell'obbligazione di pagare. Per contro, come già detto, l'asserito affidamento e il dichiarato stato di buona fede della percipiente non mutano la doverosità del comportamento recuperatorio dell'Amministrazione, poiché tali elementi sono significativi solo sulle modalità del recupero, che non devono presentarsi - e, siffattamente, non si presentano - eccessivamente gravose in relazione allo stato personale dell'obbligata.

13a. Quanto poi alla pretesa locupletazione delle poste restitutorie a favore della Comunità di Valle, il Collegio osserva che il paventato rischio - a parte restando la considerazione che la circostanza

possa avere qualche rilevanza in ordine alla oggettiva non debenza di parte dell'erogazione - non sussiste affatto.

13b. Tanto il riferimento al procedimento penale - in cui la Comunità della Valsugana si è costituita parte civile - quanto quello al processo contabile sono inconferenti.

Emerge, infatti, *per tabulas* dai documenti allegati ai numerosi ricorsi presentati innanzi a questo Tribunale per questioni analoghe, che la posizione dell'odierna ricorrente, sig.ra Froner, non è ricompresa né tra i fatti oggetto dell'imputazione davanti al Tribunale penale di Trento, né tra gli episodi contestati dal Procuratore contabile regionale, e per i quali è intervenuta la condanna pronunciata dalla locale Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti con sentenza 28 febbraio 2014, n. 7.

Infatti, il procedimento penale in corso si riferisce alle posizioni dei sig.ri Bellin, Berisa, Didonè, Lusardi, Roat, Toldo, Trovato, Ibrahimi, Fenniri, Erspan, Minischetti, Paoli, Lamaj, Nicolussi, Fantuz, Polana e Zampedri (tutti parti offese ad avviso del P.M. procedente) e la condanna contabile è intervenuta con riferimento alle erogazioni concesse ai medesimi, con l'eccezione del sig. Lusardi (cfr., T.R.G.A. Trento, sentenza 9.7.2014, n. 265).

Per quanto concerne poi, e più specificamente, i beni sequestrati al sig. Pedergrana - relativi, tuttavia, a vicende che non riguardano la ricorrente - ove questi, all'esito del processo penale, fossero confiscati, il relativo introito (che non è, giova ricordarlo, una forma di risarcimento bensì una misura di sicurezza patrimoniale, ex artt. 236 e 240 c.p.) sarebbe destinato all'Erario e non al patrimonio della Comunità di Valle danneggiata.

13c. Ne discende che, quanto alla vicenda qui dedotta, alcuna locupletazione indebita potrà mai derivare a favore dell'Amministrazione resistente.

Al contrario, è la mancata restituzione di quanto illegittimamente erogato e ricevuto dalla ricorrente che determinerebbe, a suo favore, un arricchimento indebito e senza causa, perché ottenuto, a carico delle finanze pubbliche, mediante la presentazione di documentazione con dati non completi circa la propria situazione reddituale e patrimoniale.

14. In definitiva, l'Amministrazione della Comunità di Valle ha correttamente esercitato - nel contraddittorio procedimentale - i propri poteri istruttori e, all'esito dei controlli disposti, ha assunto la conseguente, coerente e dovuta determinazione di annullamento.

Pertanto, sulla base di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.

15. Tenuto conto della novità della questione, e del deficitario assetto organizzativo dell'Amministrazione resistente quanto a controlli interni, comprovato dalla presente e da altre similari vicende qui dedotte, il Collegio dispone la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 156 del 2014

lo respinge.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere

Alma Chiettini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)